SENTENZA DELLA CORTE
DEL 5 APRILE 1979 [1]

ALA SpA (Azienda laminazione acciaio) e ALFER SpA (Azienda laminazione ferro) contro Commissione delle Comunità europee

Cause riunite 220 e 221/78

Massime

1. Ricorso — Termine — Scadenza — Conseguenza — Decadenza
(Statuto della Corte CECA, art. 39)

2. Procedura — Atto introduttivo — Requisiti — Inosservanza — Regolarizzazione — Limiti
(Regolamento di procedura, art. 38, § 7)

1. Dall'art. 39, ultimo comma, dello Statuto (CECA) della Corte, si desume che, a parte l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore, l'inosservanza dei termini implica decadenza dal diritto di agire.

2. L'eventuale regolarizzazione dell'atto introduttivo, contemplata dall'art. 38, § 7, del regolamento di procedura, non è possibile per quanto riguarda i termini.

Nelle cause riunite 220 e 221/78

ALA SpA (AZIENDA LAMINAZIONE ACCIAIO)

e

ALFER SpA (AZIENDA LAMINAZIONE FERRO)

entrambe con sede in Pisogne (Brescia), rappresentate dal loro consigliere delegato sig. Antonio Giordani, con l'avv. Cesare Castelli, del foro di Brescia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Guy Thomas, 11a, Boulevard Joseph II,

ricorrenti,

contro

1 — Lingua processuale: l'italiano.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal sig. Alberto Prozzillo, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Mario Cervino, Bâtiment Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

cause aventi ad oggetto, nella presente fase processuale, l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla convenuta per tardività e irregolarità dei ricorsi,

LA CORTE,

composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente di Sezione, presidente f.f.; Mackenzie Stuart, presidente di Sezione; P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici;

avvocato generale: F. Capotorti;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I fatti che hanno dato origine alla controversia e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue:

I — Gli Antefatti e il procedimento

Il 30 maggio 1978, la Commissione infliggeva rispettivamente un'ammenda alle società ALA e ALFER, per inosservanza delle decisioni 14/64 e 962/77 CECA, relative ai prezzi minimi obbligatori per determinati prodotti di ferro per cemento armato. Dette sanzioni venivano notificate alle interessate il 5 giugno 1978.

Con raccomandate pervenute a questa Corte il 20 luglio 1978, le due società

proponevano ricorso contro i suddetti provvedimenti. Con lettera 21 luglio 1978, il cancelliere della Corte, dopo un primo contatto telefonico, restituiva i ricorsi, allegando copia del regolamento di procedura della Corte di giustizia affinché le ricorrenti potessero «conformar-[si] a quanto stabilito dagli artt. 37 e 38» dello stesso.

Il 2 ottobre 1978 venivano registrati in cancelleria i ricorsi 220 e 221/78, datati 21 settembre 1978 e sottoscritti dall'avv. C. Castelli, del foro di Brescia.

In seguito ad eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione ai sensi dell'art. 91, § 1, del regolamento di procedura, la Corte, sentito l'avvocato generale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha inoltre deciso, dopo aver interpellato l'avvocato generale e consultato le parti, di riunire le due cause ai fini della trattazione orale e della sentenza.

II — Le conclusioni delle parti

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

«— dichiarare (i) ricors (i) irricevibil (i),

— condannare (le) ricorrent (i) alle spese»

Le *ricorrenti* rimettono alla Corte la valutazione della ricevibilità dei ricorsi e, per il caso che questi siano ritenuti irricevibili, chiedono «la integrale compensazione delle spese»

III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti

Nei ricorsi registrati il 2 ottobre 1978, le *ricorrenti* avevano cercato, in una «premessa», di opporsi preventivamente all'eccezione d'irricevibilità, nei seguenti termini:

«È opportuno innanzitutto rilevare che, pur essendo trascorso il termine di impugnazione, il presente ricorso é da ritenersi tempestivo. Invero con ricorso spedito da Brescia il 15. 7. 1978 (. . .) la ricorrente ha proposto opposizione nei termini avverso l'atto summenzionato, anche se il ricorso stesso è stato restituito dalla Cancelleria della Corte il 21. 7. 1978 (. . .), con l'invito a conformarsi a quanto stabilito dagli artt. 37 e 38 del regolamento di procedura.

È da ritenersi, quindi, che sia stata fatta applicazione dell'art. 38 paragrafo 7, anche se non è stato indicato il termine per regolarizzare l'istanza; con il presente atto, quindi, la ricorrente intende appunto regolarizzare il precedente ricorso, che viene all'uopo integrato».

I ricorsi contenevano, d'altra parte, una formula per il conferimento del mandato ad litem all'avv. Cesare Castelli, del foro di Brescia.

La *Commissione* sottolinea che i primi ricorsi, datati 20 luglio 1978 e restituiti dalla cancelleria della Corte, erano stati proposti fuori termine (più di un mese e dieci giorni dopo la notifica dei provvedimenti impugnati) e senza l'assistenza di un avvocato. Trattasi, per quest'ultimo punto, di nullità assoluta dell'atto, la quale non può essere sanata mediante la regolarizzazione ai sensi dell'art. 38, § 7, del regolamento di procedura, regolarizzazione possibile soltanto per i casi contemplati ai §§ 2-6 dello stesso articolo, non già in caso di mancata osservanza

dell'art. 20 dello Statuto (CECA) della Corte (patrocinio obbligatorio) o dell'art. 37, § 1, del regolamento di procedura (sottoscrizione degli atti da parte di un avvocato).

Le *ricorrenti* ribattono che il regolamento di procedura non contiene alcuna disposizione relativa alle conseguenze di vizi del ricorso. Esiste soltanto l'art. 38, § 7, il quale dispone che il cancelliere impartisce al ricorrente un adeguato termine per regolarizzare l'istanza. È quindi solo la Corte che, con piena discrezionalità, valuta le presunte irregolarità die procedura al fine die stabilire se il ricorso sia ricevibile o meno, mentre mancano assolutamente norme sanzionatorie per siffatte irregolarità.

Le eccezioni di tardività e di mancata sottoscrizione del ricorso da parte di un avvocato sono, a loro avviso, superate in ragione della rimessione in termini verificatasi con la comunicazione 21 luglio 1978 del cancelliere della Corte, con la quale si restituivano i ricorsi «affinché possiate conformarvi a quanto stabilito dagli artt. 37 e 38».

Relativamente al motivo di tardività dedotto a sostegno dell'irricevibilità, le ricorrenti osservano che i ricorsi sono stati spediti dall'Italia il 15 luglio 1978, cioè nel previsto termine di quaranta giorni, e ritengono di poter far valere la forza maggiore, tanto più che, prendendo in considerazione in varie fattispecie la data di ricezione del plico e non quella di spedizione, la norma di cui all'art. 37, § 3, del regolamento di procedura è in contrasto con il principio generale di diritto italiano vigente in materia.

Quanto alla mancata sottoscrizione dei ricorsi da parte di un avvocato, esse ritengono che la successiva presentazione di un ricorso integrativo ritualmente sottoscritto da un avvocato valga a sanare l'irregolarità dell'atto introduttivo.

Infine, nell'ipotesi che la Corte dichiarasse i ricorsi irricevibili, le ricorrenti chiedono l'integrale compensazione delle spese, avendo esse fatto in buona fede affidamento sulla comunicazione della cancelleria in data 21 luglio 1978, in cui le si invitava a conformarsi a quanto stabilito dagli artt. 37 e 38, inducendole quindi a ritenere concessa una rimessione in termini.

IV — La fase orale del procedimento

L'udienza ha avuto luogo il 7 marzo 1979.

La Commissione ha riassunto gli argomenti svolti nelle proprie osservazioni scritte e dichiarato che si mostrerà «molto moderata» quanto alle spese, in caso di dichiarazione dell'irricevibilità del ricorso, contentandosi di una somma più o meno simbolica.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 14 marzo 1979.

In diritto

1 Con provvedimenti in data 30 maggio 1978 la Commissione infliggeva alle società ALA e ALFER delle ammende per inossevanza delle decisioni 14/64 e 962/77 CECA, relative ai prezzi minimi obbligatori per determinati prodotti di ferro per cemento armato (GU n. L 114, del 5. 5. 1977);

2 i suddetti provvedimenti venivano notificati alle società interessate, entrambe aventi sede in Pisogne (Brescia), il 5 giugno 1978;

3 con lettere raccomandate pervenute a questa Corte il 20 luglio 1978, le società proponevano ricorso contro i suddetti provvedimenti;

4 questi documenti, pervenuti fuori termine e non sottoscritti da un avvocato, venivano restituiti dalla cancelleria della Corte, affinché le ricorrenti potessero «conformarsi a quanto stabilito dagli artt. 37 e 38 del regolamento di procedura»;

5 il 2 ottobre 1978, i ricorsi, questa volta sottoscritti da un avvocato e datati 21 settembre 1978, venivano registrati presso la cancelleria della Corte.

6 La Commissione ha eccepito l'irricevibilità dei ricorsi, per inosservanza del termine stabilito dall'art. 39 dello Statuto (CECA) della Corte di giustizia, nonché dell'art. 81, § 2, del regolamento di procedura, completato dall'Allegato II, art. 1, di questo regolamento, e per il fatto che gli atti depositati in un primo momento non erano sottoscritti da un avvocato, come richiesto dall'art. 37, § 1, dello stesso regolamento.

7 A norma dell'art. 37, § 3, del regolamento di procedura, ai fini dei termini processuali si tiene conto soltanto della data del deposito in cancelleria.

8 Quanto agli atti depositati in un primo momento, dal raffronto tra la data di notifica delle sanzioni e quella in cui questi primi ricorsi sono pervenuti alla

cancelleria della Corte risulta che il deposito è avvenuto dopo la scadenza del termine di un mese, prorogato in ragione di quello relativo alla distanza, e cioè nella fattispecie, di dieci giorni;

9 dall'art. 39, ultimo comma, dello Statuto (CECA) della Corte, si desume che, a parte l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore — non fatta valere in modo pertinente nella fattispecie —, l'inosservanza dei termini implica decadenza dal diritto di agire;

10 l'eventuale regolarizzazione dell'istanza, prevista dall'art. 38, § 7, del regolamento di procedura, non è possibile per quanto riguarda i termini;

11 è d'uopo, quindi, senza che sia necessario prendere in esame l'eccezione d'irricevibilità relativa alla mancata sottoscrizione dei primi ricorsi da parte di un avvocato, né i successivi ricorsi, sottoscritti da un avvocato, registrati nella cancelleria della Corte il 2 ottobre 1978 e quindi manifestamente tardivi, dichiarare irricevibili i ricorsi delle società ALA e ALFER.

Sulle spese

12 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda;

13 la Commissione ha chiesto la condanna delle controparti alle spese, pur manifestando l'intenzione di contentarsi di «una somma più o meno simbolica»

14 in forza dell'art. 69, § 3, del suddetto regolamento, la Corte può compensare in tutto o in parte le spese, per motivi eccezionali;

15 considerate le spiegazioni fornite dalla Commissione, si deve ammettere che questi sussistono nella fattispecie.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1° **I ricorsi sono respinti.**

2° **Le spese sono compensate.**

Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Pescatore

Sørensen O'Keeffe Bosco Touffait

Cosi deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 5 aprile 1979.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Per il presidente
J. Mertens de Wilmars
presidente della Prima Sezione

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE FRANCESCO CAPOTORTI DEL 14 MARZO 1979

Signor Presidente,
signori Giudici,

1. In entrambi i casi di cui si tratta, la questione della ricevibilità si pone per due motivi: uno concernente il mancato rispetto del termine per l'introduzione dei ricorsi, l'altro inerente al mancato patrocinio di avvocato. Li esaminerò in quest'ordine.

Riguardo al *primo motivo,* va ricordato che le decisioni con cui la Commissione infliggeva sanzioni pecuniarie alle due so-